


del 14 settembre 2024

Il mobbing lavorativo può configurare il reato di Stalking



Con la recente sentenza n. 32770/2024 pronunciata nell'udienza dell'11 luglio 2024, la Terza sezione della Cassazione penale ha confermato che le condotte che, dal punto di vista civilistico, integrano il fenomeno del mobbing sono riconducibili, sul piano penale, al reato di stalking previsto dall'articolo 612 bis c.p.

Il caso concreto ha riguardato il comportamento di un medico, professore presso una scuola di specializzazione, consistente in ripetute molestie a sfondo sessuale nei confronti delle specializzande.

I Giudici di legittimità precisano che con la locuzione «molestie sessuali» la legislazione civilistica intende quei «comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo» (art. 2, comma 1, lett. , d.lgs. n. 145/2005, ora trasfuso nell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1 aprile 2006, n. 198), e che, sotto il profilo penalistico, detti comportamenti possono concretizzare il reato di molestie di cui all'articolo 660 cod. pen., ovvero di atti persecutori (o stalking) di cui all'articolo 612-bis cod. pen..

Allorquando la condotta dell'agente di reato sia idonea a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. ricorrendo l'evento tipico del delitto di stalking, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 27909 del 10/05/2021; Sez. 6, n. 23375 del 10/7/2020; Sez. 5, n. 15625 del 9/2/2021; Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020).

La Cassazione, richiamando un precedente del 2020 (Cass. penale n. 31273/2020), ha ribadito che si configura lo stalking nel caso del "datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere l'ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e isolamento nell'ambiente di lavoro, tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così determinando uno degli eventi alternativi previsti dall'articolo 612 bis".

Ai fini della contestazione del reato di stalking, ricorda il supremo consesso, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie tipica e, dunque:

- condotte vessatorie e intimidatorie abituali e reiterate nel tempo;
- lo stato di ansia e timore ingenerato nella persona offesa ovvero il cambiamento da parte di quest'ultima dello stile di vita;
- il nesso di causalità tra le condotte persecutorie e i pregiudizi patiti dalla persona offesa;
- la coscienza e volontà in capo al soggetto attivo di porre in essere azioni che hanno un'obiettivo idoneità persecutoria.

Oltremodo interessanti, nella motivazione della sentenza in esame, sono le precisazioni della Cassazione in ordine alla differenza tra i reati di violenza sessuale e molestie sessuali.

La violenza sessuale sanzionata dall'articolo 609-bis cod. pen. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se «fugace» ed «estemporaneo» (i.e. «repentino»), tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. La valenza sessuale del contatto è indiscussa e indiscutibile ove si tratti di organi genitali o zone erogene (ivi comprese le labbra, sia della vittima che dell'agente di reato), mentre, negli altri casi, sarà frutto di un accertamento di fatto che tenga conto del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante.

L'atto deve essere definito come «sessuale» sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 13278 del 12/03/2021; Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007).

Il delitto di violenza sessuale si esprime in forma tentata quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo si estrinseca nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a

costringere, con violenza o minaccia, il soggetto passivo a subire atti di valenza sessuale, accompagnato dal requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 34128 del 23/05/2006; Sez. 3, n. 45698 del 26/10/2011), e non alla mera «tranquillità» della stessa.

Il reato di molestia sessuale (art. 660 c.p.), è invece integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale (Sez. 3, n. 38719 del 26/09/2012, M.A., non massimata), ove lo «sfondo sessuale» costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta (Sez. 3, n. 51427 del 22/06/2023; Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020; Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021; Sez. 3, n. 1040 del 15/11/1996).

Per chi voglia approfondire consigliamo la lettura integrale della sentenza al seguente link:

<https://siulp.it/sentenza-cassazione-mobbing-lavorativo-puo-configurare-il-reato-di-stalking/>

Piccolo Prestito NoiPA

Un nostro lettore, ci chiede informazioni sul Piccolo Prestito NoiPA, previsto per i lavoratori statali e ai dipendenti degli Enti locali.

Si tratta di un servizio messo a disposizione da NoiPA per tutti gli amministrati, permettendo di accedere a piccoli prestiti erogati a tasso fisso. Il finanziamento corrisponde a una o più mensilità, da restituire secondo un piano di ammortamento definito a priori.

Per richiedere il Piccolo Prestito NoiPA è necessario essere dipendenti in servizio presso Amministrazioni statali o Enti locali, iscritti alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" ("Fondo credito") con versamento del relativo contributo mediante trattenuta in busta paga.

È possibile richiedere importi corrispondenti alla singola mensilità stipendiale, da 1, 2, 3 o 4 mensilità nette rimborsabili in un differente numero di rate:

- 12 rate (prestiti annuali);
- 24 rate (prestiti biennali).
- 36 rate (prestiti triennali).
- 48 rate (prestiti quadriennali).

Per richiedere un prestito erogato dall'INPS c'è anche la possibilità, attraverso un simulatore, di calcolare l'importo erogabile e l'ammontare della rata.

NoiPA ha creato un apposito servizio self-service, accessibile dall'area riservata del portale ufficiale, per poter effettuare la richiesta del piccolo prestito in autonomia. Pertanto, basta entrare nell'Area riservata del portale NoiPA con le proprie credenziali digitali e accedere al modulo di compilazione della richiesta attraverso la funzione Self-service > Piccolo prestito. Ecco il link diretto.

Nel form sono già presenti le informazioni sullo stipendio certificate da NoiPA.

In questo modo la domanda viene inoltrata all'INPS attraverso la compilazione del modulo online, senza recarsi presso la propria amministrazione o presso gli uffici INPS (le tempistiche di concessione del prestito variano dai 45 giorni ai 60 giorni).

Congedo parentale 2024 – 2025

La legge di Bilancio 2024 all'art. 1 comma 179, ha introdotto un sensibile miglioramento nel trattamento economico in materia di congedo parentale.

Il SIULP, considerato che il nostro comparto usufruisce di un trattamento differenziato, ha sollecitato opportune delucidazioni al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, in ultimo attraverso la lettera che vi abbiamo partecipato e pubblicata sul Flash Nazionale n.26 della scorsa settimana.

Abbiamo appena ricevuto in merito un primo riscontro che conferma la piena applicazione della norma al personale della Polizia di Stato (60 giorni nei primi sei anni di vita del bambino), prevedendo la retribuzione intera per i primi 45 giorni e all'ottanta per cento per i restanti 15 – per il solo anno 2024 – e l'intera retribuzione per i primi 45 giorni di congedo parentale e la riduzione al 60% per gli ulteriori 15 a partire dal 1° gennaio 2025.

Unico limite, come previsto dalla norma, il divieto di cumulo tra moglie e marito.

Compatibilità tra lavoro e pensione

Un nostro lettore, pensionato, chiede se, secondo la normativa vigente, possa svolgere attività lavorative retribuite.

L'argomento è stato già trattato sul nr. 28_2024 del notiziario Flash.

Le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

La totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa dal 2009 a tutte le pensioni di anzianità, ai trattamenti di prepensionamento ed alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della Gestione Separata.

Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente e autonomo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità (pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e quella relativa alle mansioni).

Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%.

In sede di compilazione online dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.

I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per:

- le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
- le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro autonomo che superi il trattamento minimo annuo;
- le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

La trattenuta, nei casi previsti, è effettuata sulla retribuzione a cura del datore di lavoro al quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato.

Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare sono previste una riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (che opera indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per liquidare l'assegno ed eventuali successivi supplementi) e una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi (computando anche i periodi riconosciuti a supplemento) e se l'importo dell'assegno ridotto per applicazione della legge 335/1995 resta comunque superiore al trattamento minimo.

La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all'estero e con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La pensione di invalidità liquidata con decorrenza entro il 1° luglio 1984 è soggetta a una particolare disciplina in materia di cumulo con i redditi da lavoro.

La pensione anticipata precoci non è cumulabile, dalla data di decorrenza, con i redditi di lavoro subordinato e autonomo prodotti in Italia e all'estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori. Le pensioni quota 100 e successive modifiche e la pensione anticipata flessibile non sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione.

I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità e di inabilità degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici assoggettati al regime di incumulabilità devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Il lavoratore che non consegna al proprio ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo è obbligato al versamento della somma pari all'importo annuo della pensione, percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione. Sono inoltre previste sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore subordinato inadempienti alle norme sull'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.

(Fonte: INPS)

La Corte Costituzionale ritorna sul tema del suicidio assistito

Con la sentenza n. 135 del 18 luglio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull'articolo 580 del codice penale, che miravano a estendere l'area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in un procedimento penale contro tre persone che avevano aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera.

La Corte ha, anzitutto, escluso che la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale determini irragionevoli disparità di trattamento tra i pazienti, ribadendo, in relazione all'autodeterminazione terapeutica, il diritto del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico non imposto per legge, anche se necessario per la sopravvivenza. Il diritto all'autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, secondo i giudici della Consulta, è più ampio del diritto a rifiutare il trattamento medico, e va necessariamente bilanciato con il contrapposto dovere di tutela della vita umana, al fine di evitare abusi anche a causa di una «pressione sociale indiretta» che possa indurre quelle persone a farsi anzitempo da parte, ove percepiscano che la propria vita sia divenuta un peso per i familiari e per i terzi.

Secondo il Giudice delle leggi, il compito di individuare il punto di equilibrio più appropriato tra il diritto all'autodeterminazione e il dovere di tutela della vita umana spetta primariamente al legislatore, nell'ambito della cornice precisata dalla giurisprudenza costituzionale.

La Corte ha poi sottolineato che, dal punto di vista dell'ordinamento, ogni vita è portatrice di una inalienabile dignità, indipendentemente dalle condizioni in cui si svolge. La nozione "soggettiva" di dignità evocata dall'ordinanza di rimessione e connessa alla concezione che il paziente ha della propria persona finisce poi per coincidere con quella di autodeterminazione. Anche rispetto ad essa resta quindi necessario un bilanciamento, a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana.

La Corte ha negato, inoltre, la violazione del diritto alla vita privata riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nella sentenza Karsai contro Ungheria del 13 giugno 2024, in effetti, la stessa Corte di Strasburgo ha escluso che l'incriminazione dell'assistenza al suicidio violi il diritto alla vita privata di una persona affetta da una patologia degenerativa del sistema nervoso in stato avanzato, riconoscendo un ampio margine di apprezzamento a ciascuno Stato nel bilanciamento tra tale diritto e la tutela della vita umana.

Tuttavia, la Consulta ha precisato che la nozione di trattamenti di sostegno vitale deve essere interpretata dal servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni in conformità alla ratio della sentenza n. 242 del 2019. Questa sentenza si basa sul riconoscimento del diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. La nozione include quindi anche procedure – quali, ad esempio, l'evacuazione manuale, l'inserimento di cateteri o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali – normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o "caregivers" che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo.

La Corte ha inoltre precisato che, ai fini dell'accesso al suicidio assistito, non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l'interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali. Dal momento che anche in questa situazione il paziente può legittimamente rifiutare il trattamento.

È, dunque, necessario, per tutti i fatti successivi al 2019, che le condizioni e le modalità di esecuzione dell'aiuto al suicidio siano verificate da strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale nell'ambito della «procedura medicalizzata» di cui alla legge n. 219 del 2017, previo parere del comitato etico territorialmente competente, senza che possa venire in rilievo l'ipotetica equivalenza di procedure alternative in concreto seguite. Resta naturalmente impregiudicata la necessità di un attento accertamento, da parte del giudice penale, di tutti i requisiti del reato, compreso l'elemento soggettivo.

Infine, la Corte ha espresso il forte auspicio che il legislatore e il servizio sanitario nazionale assicurino concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla propria precedente sentenza, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati. Ha, inoltre, ribadito lo stringente appello, già formulato in precedenti occasioni, affinché sia garantita a tutti i pazienti una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010.

Il blocco della rivalutazione delle pensioni al vaglio della Corte Costituzionale

La Corte dei conti della Toscana ha sollevato un'eccezione di costituzionalità in relazione al ricorso presentato da un dirigente scolastico in pensione per ottenere la perequazione integrale del trattamento pensionistico negli anni 2022, 2023, 2024, previa remissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale, in quanto essendo titolare di un trattamento pensionistico «pari a 5.708,11 lordi mensili, quindi superiore a dieci volte il minimo Inps», subiva «gli effetti negativi dei limiti alla perequazione automatica previsti dalla legge di bilancio 2023».

Il ricorso ha portato alla decisione del giudice contabile di trasmettere gli atti alla Consulta per una questione di legittimità costituzionale dell'articolo della legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025», con riferimento agli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione.

La Corte dei conti toscana nell'ordinanza di rimessione precisa che: «La penalizzazione dei titolari di trattamenti pensionistici più elevati lede non solo l'aspettativa economica ma anche la stessa dignità del lavoratore in quiescenza» in «tale prospettiva la pensione più alta alla media non risulta considerata dal legislatore come il meritato riconoscimento per il maggiore impegno e capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva, ma alla stregua di un mero privilegio, sacrificabile anche in un'asserita ottica dell'equità intergenerazionale». Il giudice contabile aggiunge che: «La particolare dignità dell'attività lavorativa come contributo al progresso della società implica la necessità di valorizzare i principi della proporzionalità della retribuzione 'alla quantità e qualità del suo lavoro' (art.36 Cost.) e la funzione propriamente previdenziale dei trattamenti pensionistici (art. 38 Cost.), rendendo necessario mantenere la proporzionalità anche nei confronti dei lavoratori in quiescenza, non solo per assicurare al soggetto un trattamento economico commisurato all'attività lavorativa svolta ma per tutelare la stessa dignità del lavoratore che non può essere sminuita nel periodo successivo al collocamento in pensione».

Ricordiamo che con la Manovra 2023 l'attuale governo ha rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni, tagliando la rivalutazione per gli importi più alti. L'aumento rimaneva del 7,3% per le pensioni fino a 4 volte il minimo. Calava, invece, per le pensioni oltre quella soglia: 6,2% per gli assegni fino a 5 volte il minimo (pari a circa 1.600 euro netti), 3,8% tra 5 e 6 volte il minimo. Contro il taglio della rivalutazione anche la Uil pensionati aveva deciso di fare ricorso. «La rivalutazione non è un aumento, ma lo strumento principale per conservare nel tempo il valore delle pensioni – aveva spiegato il sindacato a luglio del 2023.

La Legge di bilancio 2023, invece, alle pensioni di importo superiore a 4 volte il Trattamento minimo taglia la rivalutazione con percentuali che vanno dal 15% al 68%. Questo comporta perdite significative sugli importi delle pensioni. Una pensione netta di circa 2.500 euro mensili, ad esempio, perde circa 1.500 euro nel solo 2023». A margine dell'udienza iniziale del primo dei 5 ricorsi contro il taglio, è cominciato l'iter giudiziale che condurrà a una pronuncia della Corte Costituzionale.

Si aprono, dunque, nuovi scenari per la rivalutazione delle pensioni. Un argomento che torna a tenere banco alla luce del tasso di inflazione previsionale con cui l'INPS da gennaio dovrà adeguare i trattamenti.

Invero, nel caso in cui il ricorso venga approvato è, in astratto, ipotizzabile l'arrivo di arretrati per i pensionati che non hanno ottenuto la piena rivalutazione del proprio assegno.

Linee guida INAIL per la climatizzazione degli uffici pubblici

L'INAIL ha pubblicato una scheda informativa sul corretto utilizzo degli apparecchi di climatizzazione in piccoli ambienti di lavoro come uffici e negozi. Il documento si rivolge a datori di lavoro, progettisti, consulenti e lavoratori, fornendo indicazioni per evitare che questi apparecchi possano diventare fonti di rischio a scapito del comfort. L'installazione degli apparecchi di climatizzazione deve essere eseguita da una ditta specializzata, che certifichi la corretta esecuzione ai sensi del DM 37 del 2008. In generale, è preferibile posizionare gli apparecchi al soffitto, poiché ciò consente di ridurre la velocità del flusso d'aria e ottenere un migliore rimescolamento. L'installazione a parete, invece, può richiedere una maggiore velocità dell'aria per raffreddare l'ambiente, causando disagio a chi si trova nelle vicinanze del flusso d'aria. Chi lavora in un ufficio dotato di sistema di climatizzazione deve essere adeguatamente formato sul suo funzionamento, con particolare attenzione all'impostazione della temperatura. Nella stagione estiva se la temperatura interna viene ridotta al massimo di 7 °C rispetto a quella esterna, si eviterà un eccessivo sbalzo termico.

Per valutare se le condizioni ambientali sono confortevoli, si può fare riferimento allo standard UNI EN ISO 7730, che considera la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la velocità dell'aria e l'effetto radiante di corpi caldi. La manutenzione degli apparecchi di climatizzazione deve essere effettuata più volte all'anno, non solo all'inizio della stagione. È necessario sanificare non solo i filtri, ma anche tutte le parti a contatto con l'aria. In caso di utilizzo di prodotti chimici, è fondamentale consultare le schede di sicurezza per utilizzare i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite preferibilmente in assenza di occupanti, con finestre aperte, e facendo funzionare l'impianto per alcuni minuti dopo l'intervento. Inoltre, è importante verificare le tubazioni di scarico per evitare il ristagno dell'acqua di condensa e l'accumulo di concrezioni calcaree, che possono favorire la proliferazione di funghi, muffe e batteri. I climatizzatori non effettuano il ricambio dell'aria, quindi è necessario ricordare di aprire periodicamente le finestre. Un sensore che misura la concentrazione di anidride carbonica può essere utile per monitorare la qualità dell'aria, poiché la CO2 tende ad accumularsi in ambienti chiusi. Il ricambio d'aria contribuisce anche a eliminare gli inquinanti indoor provenienti da arredi, materiali da costruzione e detersivi, oltre a prevenire l'accumulo di gas radon nelle aree geografiche a rischio. Il documento è visionabile al seguente link:

<https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2024.07.corretto-utilizzo-di-apparecchi-per-la-climatizzazione-di-piccoli-ambienti-di-lavoro.html>

Aggiornamento stato lavori concorsi

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER LA COPERTURA DI N. 959 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO

DOMANDE PRESENTATE: 10.436

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 3 luglio 2024.

Sono state effettuate n. 5 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 54 candidati,

Aggiornamento al: 5 settembre 2024

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 37/2024 del 14 Settembre 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123